

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sentenza 25 agosto 1999 n. 376 - Pres. Riccio, Est. Carboni - Minaudo (Avv. Montalbano) e Comune di Buseto Palizzolo (Avv. Ciaravino) c. Moavero (Avv. Pitrizzella e Mangano) (conferma TAR Palermo, Sez. II, 9 aprile 1998 n. 717).

Concorso pubblico - Riservato e riserve di posti - Concorso per posto unico - Riserva - Non opera.

Deve escludersi che l'istituto della riserva dei posti nei concorsi pubblici possa essere applicato al caso di posti unici in organico (1), dato che, in caso contrario, verrebbe vanificato, o eccessivamente sacrificato, il principio costituzionale della copertura dei posti di pubblico impiego mediante concorso, la quale implica, ovviamente, che la nomina avvenga nell'ordine di graduatoria.

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 1971, n. 358, 22 settembre 1987, n. 573, e 19 aprile 1991, n. 602, Sez. VI, 27 settembre 1990, n. 851, Ad.Plen. 21 ottobre 1989, n. 13; C.G.A., sent. 14 novembre 1974, n. 439, 19 luglio 1984, n. 86 e 5 maggio 1997, n. 69.

DIRITTO

Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile.

Gli appelli incidentali del signor Moavero, contenenti censura di un'ipotetica interpretazione della sentenza che possa essergli sfavorevole, vanno considerati come semplici difese.

Le questioni d'inammissibilità dei ricorsi di primo grado, formulate dagli appellanti non sono fondate.

In effetti, non v'è prova che il signor Moavero abbia avuto conoscenza della graduatoria, o quantomeno la piena conoscenza che si richiede per far decorrere il termine d'impugnazione, prima della nota 14 dicembre 1995, n. 8422, ch'egli asserisce, senza che sussista prova contraria, di aver ricevuto il 15 gennaio 1996. Il ricorso, con il quale ha impugnato sia il bando che la graduatoria, è stato proposto il 13 marzo 1996, tempestivamente.

Occorre precisare, avendo il giudice di primo grado dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota n. 8422, che già il primo ricorso va inteso come diretto contro la graduatoria, comunicatagli con la suddetta nota (oltre che contro il bando), e che pertanto il secondo ricorso, diretto contro la deliberazione di approvazione della graduatoria conosciuta nei suoi estremi (oltre che contro il bando), non è altro che una cautelativa e irrilevante riproposizione della medesima impugnazione già proposta.

Passando al fondo della causa, l'articolo 5 dell'accordo collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali, reso esecutivo con decreto del presidente della repubblica 13 maggio 1987, n. 268, dopo aver disposto che nei concorsi siano previste certe quote di riserva di posti a favore dei concorrenti interni, al comma 10 prevede che "La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Consiglio di giustizia amministrativa ha sempre escluso che l'istituto della riserva dei posti nei concorsi pubblici possa essere applicato al caso di posti unici in organico (vedansi le decisioni del Consiglio di Stato 20 aprile 1971, n. 358, 22 settembre 1987, n. 573, e 19 aprile 1991, n. 602, della quinta sezione, 27 settembre 1990, n. 851, della sesta sezione, 21 ottobre 1989, n. 13), dell'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionale; nonché le decisioni di questo Consiglio 14 novembre 1974, n. 439, 19 luglio 1984, n. 86, e 5 maggio 1997, n. 69).

Da ultimo, l'ordinanza, della quinta sezione 3 settembre 1998, n. 1285, rimettendo all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali la questione se la riserva dei posti in favore delle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, operi o meno in caso di messa a concorso di uno solo dei più posti previsti in organico, ha dato per scontato che la riserva non operi nel caso di posto unico, e l'adunanza plenaria, stabilendo con decisione 24 dicembre 1998, n. 12, che la riserva a favore delle categorie protette, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si calcola sui posti d'organico ed opera anche quando venga messo a concorso uno solo fra più posti previsti nella pianta organica, ha pure implicitamente escluso l'operatività della riserva nel caso di posto unico.

La ragione, variamente espressa, delle suddette decisioni è che altrimenti verrebbe vanificato, o eccessivamente sacrificato, il principio costituzionale della copertura dei posti di pubblico impiego mediante concorso, la quale implica, ovviamente, che la nomina avvenga nell'ordine di graduatoria. In altre parole, la riserva di posti di per sé costituisce una deroga al principio del concorso che, se può trovare applicazione entro certi limiti quando vengano in considerazione altri valori costituzionali (vedasi, sul punto, corte costituzionale 1 aprile 1998, n. 88, nonché la decisione dell'adunanza plenaria da ultimo citata), non può trovare applicazione nel caso di posto unico.

La regola dell'inoperatività della riserva ai concorsi per posto unico è stata affermata, dalla citata decisione n. 602 del 1991 della quinta sezione, anche a proposito dell'articolo 24 dell'accordo collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti loc. reso esecutivo con decreto del presidente della repubblica 25 giugno 1983, n. 347, che prevedeva, come l'articolo 5 del decreto n. 268 del 1987, la riserva a favore degli'interni; è chiaro perciò che il divieto di riserva "per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali contenuto nel decreto n. 268 del 1987, va inteso come particolare applicazione del principio di diritto suddetto.

In ogni caso la vigilanza urbana dei comuni, secondo le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo reso esecutivo con il decreto presidenziale n. 347 del 1983, costituisce un'area funzionale; epperò il posto di capo dei vigili urbani è qualifica (ossia posto) apicale dell'area funzionale e rientra testualmente nel divieto, indipendentemente dalla qualifica funzionale massima attribuibile dall'ente ai propri dipendenti. Inoltre, specificamente in materia di riserve a favore degli interni che indubbiamente non attua nessun principio di rilievo costituzionale, la suddetta interpretazione restrittiva è oggi corroborata dalla sentenza della corte costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1 che, sia pure in materia di concorsi interni ha censurato, come contrarie all'ordinamento democratico, le deroghe alla regola del concorso che si risolvano in una selezione interna.

Gli appelli, in conclusione sono infondati e vanno respinti.

La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Per questi motivi

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana,

in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando riunisce gli appelli indicati in epigrafe e li respinge.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del 16 dicembre 1998 e del 21 aprile 1999, dal Consiglio di giustizia amministrati va per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, dal collegio costituito dai signori: Stenio Riccio, presidente, Raffaele Carboni, estensore, Paolo Turco, Raffaele Tommasini e Antonio Andò, componenti.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 25 AGO. 1299